

## REGOLAMENTO (CE) N. 1427/96 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (\*), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (\*\*),

considerando che è opportuno completare le disposizioni attuali riguardanti le precisazioni relative al tipo di prodotto o al suo colore, e consentire in tal modo riferimenti a qualsiasi altro elemento relativo in particolare alle caratteristiche organolettiche del prodotto in questione; che è opportuno lasciare al produttore un certo margine per quanto riguarda la formulazione di tali informazioni;

considerando che l'informazione sulle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine di un vino riveste un'importanza particolare per il consumatore; che è opportuno, da un lato, chiarire che tale informazione comprende, per i vini la cui designazione può essere completata tramite l'indicazione di un elemento varietale, anche la possibilità di fare riferimento alle varietà di viti utilizzate e, dall'altro, precisare le condizioni di tale riferimento;

considerando che talune menzioni relative ai vini da tavola recanti un'indicazione geografica sono state riconosciute in Italia o richieste nel Regno Unito; che occorre riprendere tali menzioni nel regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (\*\*\*) per garantirne la tutela in tutti gli Stati membri; che esse devono essere utilizzate secondo le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di tale regolamento (CEE) n. 2392/89;

considerando che occorre precisare nei vari articoli relativi alla designazione sui documenti ufficiali che le indicazioni obbligatorie relative al titolo alcolometrico volumico e il volume nominale devono essere riprese in tali documenti, senza tuttavia derogare alle disposizioni specifiche adottate in virtù degli articoli 70 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 e inerenti alla circolazione dei prodotti contemplati da tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE)

n. 2392/89, gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 agosto 1995 per la designazione di un vino di qualità prodotto in una regione determinata, l'utilizzazione, del nome di una data unità geografica più piccola di una regione determinata, purché almeno l'85 % delle uve globalmente utilizzate fossero raccolte in detta unità; che tale periodo transitorio è risultato troppo breve per permettere ad alcuni Stati membri di creare unità più grandi; che occorre pertanto prorogarlo; che, poiché tale deroga riguarda solo casi specifici, occorre prevedere che i riferimenti a queste unità geografiche e regioni determinate siano indicati in un elenco e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C,

considerando che la procedura sinora utilizzata per la definizione di un elenco dei vini importati dai paesi terzi per i quali è consentita l'indicazione nell'etichetta di un nome geografico è risultata troppo complicata ed è opportuno, quindi, abbandonarla; che occorre tuttavia accertarsi che tali vini importati rispettino condizioni precise; che bisogna in particolare verificare che i nomi geografici utilizzati non diano luogo a confusioni con i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v. q. p. r. d) e con i vini da tavola designati con una delle indicazioni geografiche menzionate negli elenchi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nonché con i vini provenienti da altri paesi terzi e designati con una delle indicazioni geografiche menzionate negli elenchi acclusi ad accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, in attesa dell'entrata in vigore del sistema multilaterale di notifica della registrazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4 dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (accordo TRIP) (\*\*\*\*) allegato all'accordo multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio (O),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) è inserito il seguente trattino dopo il membro di frase finale:

« ogni altro elemento, soprattutto organolettico, che caratterizza il prodotto ».

(\*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

(\*\*) GU n. C 74 del 14. 3. 1996, pag. 13.

(\*\*\*) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(\*\*\*\*) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 213.

(O) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 3.